



Roma, 5 giugno 2014

Prot.n. 559/14 A-8

Ill.ma **Commissione Europea**

Segretariato Generale

B- 1049 - **Bruxelles (Belgium)**

Al Presidente del Consiglio

On.le Dr. **Matteo Renzi**

Palazzo Chigi - P.za Colonna n. 370

00187 – **Roma (RM)**

Preg.mo On.le **Luca Lotti**

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Palazzo Chigi - P.za Colonna n. 370

00187 – **Roma (RM)**

Preg.mo On.le **Sandro Gozi**

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

con delega alle Politiche e agli Affari Europei

Largo Chigi n. 19

00187 – **Roma (RM)**

Preg.mo Dr. **Gianluca Galletti**

Ministro dell'Ambiente,

Tutela del Territorio e del Mare

Viale Cristoforo Colombo n. 44

00187 – **Roma (RM)**

Preg.mo Dr. **Maurizio Martina**
Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre n. 20
00187 – **Roma (RM)**

Preg.mo Cons. **Nicola Minasi**
Coordinatore Procedure di Infrazione
Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea
Rue du Marteau, 7-15
1000 – **Bruxelles (Belgium)**

Ill.mo Sig. Presidente della Regione Lombardia
On.le Roberto Maroni
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - **Milano**

Ill.mo Sig. Presidente della Regione Veneto
On.le Luca Zaia
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 - **Venezia**

Ill.mo Sig. Presidente della Regione Toscana
Dott. Enrico Rossi
Palazzo Strozzi Sacratì
Piazza Duomo, 10
50122 - **Firenze**

Procedura di infrazione 2014/2006 – Caccia, cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi – Direttiva “uccelli” 2009/147/CE.

Vs. rif. Atto di costituzione in mora SG - Greffe (20144) D/24C4 del 21.2.2014.

Esaminato l'atto di costituzione in mora di cui all'oggetto, le scriventi Associazioni Venatorie, espressamente riconosciute dalla L. 157/1992, nella loro qualità di autonomie funzionali rappresentative del segmento sociale composto dalla quasi totalità dei cacciatori italiani e come tali portatrici di un interesse riconosciuto, concreto e diretto alla questione, si permettono di formulare le seguenti

OSSERVAZIONI

a) La Commissione ritiene che la Repubblica d'Italia abbia violato l'art. 8 ed allegato IV, lett. a) nonché l'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo (oltreché della determinazione del Consiglio 30.11.2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici) in quanto nelle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana è consentita la cattura di uccelli mediante l'utilizzo di reti ormai da anni.

Al riguardo è tuttavia da evidenziare che l'art. 8 impone agli Stati membri di vietare la cattura di uccelli facendo ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura "di massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie"; e l'allegato IV, tra tali mezzi vietati, include sì le reti ma evidentemente solo quelle effettivamente equiparabili a trappole, esche avvelenate o tranquillanti; cioè a mezzi di cattura lesivi senza di che il contenuto dell'allegato IV si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 8.

Del resto, se così non fosse, seguendo la tesi prospettata dalla Commissione nell'atto di costituzione in mora in oggetto, si arriverebbe all'assurdo che anche l'ISPRA e gli altri equivalenti istituti europei, adoperando le stesse reti in contestazione per catturare gli uccelli a scopo scientifico, dovrebbero essere ritenuti operare in modo illegittimo !!

E' dunque preliminare verificare se, *indistintamente*, tutte le "reti" destinate alla cattura degli uccelli possano o meno essere considerate "non selettive" e lesive; dunque da vietare in maniera assoluta perché localmente pericolose per la conservazione delle specie ai sensi dell'art. 8 Dir. 2009/147/CE.

In Italia le reti che vengono autorizzate dalla Pubblica Amministrazione per la cattura degli uccelli sono esattamente le stesse che vengono utilizzate dall'ISPRA a fini scientifici e dunque consentono l'immediato e non lesivo rilascio delle specie protette ovvero in cd. "stato sfavorevole" che dovessero eventualmente rimanere imprigionate.

La Commissione, nell'atto di messa in mora, si rifà a precedenti di Giudici nazionali che peraltro risultano "datati" e superati dalla più recente giurisprudenza nazionale; quest'ultima, addirittura, richiamata in modo parziale così da non dare completezza delle decisioni assunte.

Ci si riferisce in particolare al precedente del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. n. 1865 del 16.7.2013 che la Commissione richiama solo per la prima parte della sua motivazione laddove è affermato che l'allevamento e la riproduzione in cattività degli uccelli rappresenterebbero una "soddisfacente soluzione alternativa" al prelievo in ambiente naturale mediante l'utilizzo di reti.

Senonché, nella seconda parte della motivazione di detta sentenza, completamente tralasciata dalla Commissione, il T.A.R. Lombardia afferma espressamente che è da ritenere ammissibile l'utilizzo delle reti come mezzo di cattura giacché (a) non costituisce atto di caccia; (b) è più che evidente l'interesse del gestore dell'impianto di cattura alla sopravvivenza degli uccelli catturati, il che rappresenta una garanzia per quegli

esemplari che devono essere liberati; (c) il numero di capi di cui è ammessa la cattura è limitato; (d) gli impianti di cattura sono esattamente individuati sul territorio e dunque facilmente controllabili dall'Autorità competente; (e) la gestione degli impianti di cattura è sottoposto al controllo dell'ISPRA e regolato da puntuali norme tecniche.

Alla luce di tali considerazioni, il T.A.R. Lombardia ha testualmente affermato che *“i predetti elementi consentono pertanto di ritenere che l'utilizzo di reti da un lato non comporti i rischi indicati all'art. 8, par. 1, dir. 2009/147/CE (uccisioni in massa di uccelli selvatici o estinzioni di una specie a livello locale) e dall'altro raggiunga invece il requisito imposto dall'art. 9 par. 1 della dir. 2004/147/CE (cattura in condizioni rigidamente controllate); con tali garanzie risulta ridimensionato e può pertanto essere tollerato il carattere intrinsecamente non selettivo delle reti”*.

Gli stessi principi sono stati reiterati con puntuale motivazione dallo stesso T.A.R. Lombardia (Milano, Sez. I, ord.za 21.11.2013 n. 1277), totalmente ignorata dalla Commissione al pari della sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 58 del 22.1.2014 che ha, tra l'altro, aggiunto come a favore dell'utilizzo delle reti possa essere invocato il precedente della giurisprudenza comunitaria che ha considerato apprezzabili le condizioni restrittive poste dalle norme nazionali francesi ai fini della autorizzazione delle catture operate con l'uso di “paniuzze” e di “reti orizzontali” (v. C.Giust. 27.4.1988 C-252/85, Commissione/Francia, punti 26-29-32).

Così come la stessa Corte di Giustizia (C.182/02 - causa *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Ministe de l'Amenagement du territoire et de l'Environnement*), con sentenza Sez. VI, 16.10.2003, ha ritenuto legittime la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati (v. anche sentenza 8.7.1987, causa 262/85, Commissione/Italia).

Dunque risulta che i precedenti su cui si fondano le argomentazioni giuridiche dell'atto di messa in mora sono da ritenersi non solo non uniformi, ma soprattutto oggi superati dalla più recente giurisprudenza nazionale che è andata di contrario avviso alle decisioni più datate (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27.1.2011 n. 172; Corte Costituzionale, 29.5.2009 n. 165) sulle quali la Commissione ha fondato le sue “accuse”.

Si può dunque concludere che l'utilizzo delle reti , quale metodo di cattura selettivo e non lesivo degli uccelli, che non comporta localmente alcun rischio di estinzione, di per sé non si pone in contrasto con l'art. 8, in combinato con l'allegato IV, Dir. 2007/147/CE.

Ne consegue che l'utilizzo di reti **selettive e non lesive**, come quelle autorizzate in Italia, identiche a quelle cui fa ricorso l'ISPRA a scopi scientifici, non comportando localmente alcun rischio di estinzione di specie, **esclude in radice** la violazione dell'art. 8, in combinato con l'all. IV, della Direttiva “uccelli” giacché di tutta evidenza le reti contemplate in detto allegato, equiparate ad altri mezzi di cattura lesivi, secondo i più elementari canoni interpretativi, non possono che essere le reti lesive e non selettive che però in Italia non vengono utilizzate.

*

b) Dall'infondatezza del rilievo della pretesa (ma insussistente) violazione dell'art. 8, in combinato con l'all. IV, della Dir. 2009/147/CE consegue in via derivata la inconfigurabilità della pretesa (ed altrettanto insussistente) violazione del regime di proroga di cui all'art. 9 della stessa Direttiva.

Infatti, poiché il metodo di cattura degli uccelli selvatici autorizzato in Italia risulta conforme al ridetto art. 8 della Direttiva "uccelli", quanto fino ad oggi è stato erroneamente ritenuto in regime di proroga (illegittimamente reiterato negli anni) si rivela al contrario essere stato un **regime ordinario di pratica venatoria consentito ed ammissibile**.

Con l'ulteriore conseguenza che l'"accusa" di violazione dell'art. 9 della Direttiva "uccelli" si rivela fuorviante e priva del necessario presupposto costituito dall'utilizzo in deroga di mezzi di cattura di cui all'allegato IV non selettivi e potenzialmente lesivi che possono provocare localmente l'estinzione della specie.

Ma ciò non è mai avvenuto in Italia, non è mai stato contestato dalla Commissione, non è neppure rilevato nell'atto di messa in mora in oggetto che si limita a ricordare (cfr. pag. 9) *"che le reti costituiscono un mezzo di cattura vietato poiché incluse nell'allegato IV alla Direttiva cui l'articolo 8 fa riferimento"*.

Il che non è secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali laddove le reti vietate sono solo quelle – come detto – non selettive e lesive che comportano localmente rischi di estinzione della specie.

E' questo e solo questo – **che peraltro non è contestato all'Italia** – che determina il divieto di utilizzo delle reti per la cattura degli uccelli; mentre è perfettamente conforme all'art. 8, in combinato disposto con l'all. IV, della Direttiva "uccelli" l'utilizzo di **reti selettive** e non lesive che non provocano alcun rischio di estinzione delle specie di cui è consentita la cattura.

Valga peraltro aggiungere che nella Regione Toscana, accusata di essere venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato IV nonché dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE, la cattura con reti degli uccelli non viene più praticata da almeno tre anni; nel mentre la Commissione tralascia di considerare che in quasi tutti i Paesi Europei è consentita, anche in deroga e mediante l'utilizzo di reti, la cattura di esemplari da destinare a richiami come ad esempio la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Finlandia, il Portogallo, la Slovacchia, la Spagna e la Francia.

*

c) In terzo luogo, la Commissione assume l'esistenza di valide soluzioni alternative all'utilizzo delle reti per la cattura degli uccelli peraltro individuando a tal proposito **solo** il ricorso all'allevamento in cattività delle specie colombaccio, tordi, pavoncella e allodola.

Al riguardo è invece da rilevare che, anche dal punto di vista concettuale, l'allevamento in cattività degli uccelli non può mai porsi quale metodo alternativo alla cattura degli uccelli selvatici: altro è "catturare" (legittimamente con reti selettive e non lesive) l'avifauna selvatica; tutt'altra cosa è l'allevamento in cattività in impianti che debbono essere a ciò dedicati con specifiche tecniche, costruttive, di avviamento, di mantenimento, di gestione e di organizzazione completamente differenti.

In altri termini una soluzione alternativa "soddisfacente" alla cattura dell'avifauna selvatica con le reti altro non può essere che un differente mezzo e/o metodo di cattura, che peraltro la Commissione non ha indicato;

mai l'allevamento in cattività il cui prodotto, quale che sia la specie, come è ormai dato acquisito per tutta la selvaggina, non può essere mai uguale, per caratteristiche genetiche, ai soggetti nati e cresciuti alla stato naturale.

Aggiungasi poi che dal punto di vista economico la soluzione che si pretende "alternativa" presenterebbe costi notevolissimi che si riverserebbero, all'atto finale di acquisto dei richiami, sulla fascia dei cacciatori meno abbienti, con ciò introducendo una inammissibile quanto illegittima disparità di trattamento nell'ambito di un medesimo segmento sociale in contrasto con i più elementari principi comunitari.

Non senza ignorare le difficoltà di reperire ambiti territoriali idonei all'impianto per la riproduzione in cattività di specie così eterogenee con ulteriore aggravio in termini economici.

Risulta dunque fuor di luogo il voler equiparare la "cattura" degli uccelli selvatici con l' "allevamento" in cattività di soggetti che non sono selvatici.

Oltretutto nell'erronea ottica che la cattura degli uccelli con le reti autorizzate in Italia, identiche a quelle di cui fa uso ISPRA a scopi scientifici, debba considerarsi da anni in regime di proroga ex art. 9 della Direttiva "uccelli" quando invece detta pratica, mediante reti che non sono lesive e che non comportano alcun rischio di estinzione, risulta "da sempre" perfettamente conforme all'art. 8, in combinato all'all. IV, della stessa Direttiva se correttamente interpretato.

* * *

Alla luce di quanto precede le scriventi Associazioni Venatorie, nella loro predetta qualità di autonomie funzionali rappresentanti il segmento di società costituito dalla quasi totalità dei cacciatori esercenti in Italia l'attività venatoria

RICHIEDONO

che l'On.le Commissione, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea, voglia:

1) in tesi, esprimere parere di non commessa violazione dell'art. 8, ed allegato IV, nonché dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE, in quanto la cattura degli uccelli mediante l'utilizzo di reti come quelle autorizzate in Italia dalle Regioni, identiche a quelle usate dall'ISPRA a scopi scientifici, sono da considerare non lesive e dunque inidonee a determinare localmente il rischio di estinzione di una specie;

2) in ipotesi subordinata, esprimere parere di non commessa violazione dell'art. 8, ed allegato IV, nonché dell'art. 9 Direttiva 2009/147/CE con le seguenti prescrizioni di adeguamento della normativa italiana:

- tenuta di un albo, da aggiornare semestralmente, dei soggetti autorizzati alla cattura degli uccelli mediante reti selettive nonché dei soggetti, diversi dal titolare dell'autorizzazione, abilitati a coadiuvare nella cattura mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dalla Pubblica Amministrazione;
- tenuta di una mappa dei siti degli impianti di cattura con reti, da aggiornare semestralmente, con l'indicazione della esatta localizzazione di ciascuno di essi e del nominativo del titolare con gli estremi della relativa autorizzazione;

- istituzione e tenuta di una banca dati, da aggiornare trimestralmente, ove ciascun soggetto autorizzato, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione, è tenuto a far confluire il numero, per ciascuna specie consentita, degli uccelli inanellati nonché il numero degli uccelli liberati per ciascuna specie protetta e/o in stato di conservazione "sfavorevole";

- programmazione temporale dell'utilizzo degli impianti di cattura mediante reti non superiore a tre mesi per ciascuna annualità e, dietro parere dell'ISPRA, con un limite massimo di cattura per ciascuna delle specie consentite sul rispetto del principio di sostenibilità dato dall'impiego misurato e dal numero contenuto dei soggetti catturabili.

*

Nel richiedere di essere convocati per fornire, anche in sede di conferenza di servizi o "tavolo" tecnico giuridico, eventuali chiarimenti che possano essere ritenuti utili, si porgono i migliori saluti confidando nell'accoglimento delle presenti osservazioni.


ANUU Migratoristi



Arcicaccia



Associazione Nazionale Libera Caccia



Enalcaccia



Federazione Italiana della Caccia

